



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

ATTI 65/2017

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO
20022 MILANO – Piazza Cardinal Ferrari 1
www.gpini.it - tel. 02/58296700 fax 0258296407

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DELL’ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - PERIODO MESI DIECI - CIG.7038114368



SOMMARIO

- ART. 1 - NOTIZIE GENERALI
- ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO
- ART. 3 - PROCEDURA TELEMATICA
- ART. 4 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
- ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- ART. 7 - SOPRALLUOGO
- ART. 8 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA
- ART. 9 - TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA
- ART. 10 - DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA
 - 10.1 Documentazione amministrativa
 - 10.2 Offerta economica
- ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
- ART. 12 - AGGIUDICAZIONE
- ART. 13 - SEDUTE DI GARA
- ART. 14 - ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA
- ART. 15 - RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE
- ART. 16 - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA
- ART. 17 - CONTROLLI
- ART. 18 - SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI
- ART. 19 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 20 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
- ART. 21 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 - SUBAPPALTO
- ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
- ART. 26 - ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D'INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR 1299 DEL 30/01/2014
- ART. 27 - RECESSO
- ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE
- ART. 29 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196
- ART. 30 - RESPONSABILITA' INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
- ART. 31 - CONTROVERSIE
- ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII
- ART. 33 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI



ART. 1 - NOTIZIE GENERALI

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO (ASST Pini/CTO)
20122 MILANO – Piazza Cardinal Ferrari 1
www.asst-pini-cto.it - tel. 02/58296700 fax 02/58296407

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c) del citato D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel della Regione Lombardia.

Documentazione di gara:

- Avviso esplorativo;
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali - DGR 1299 del 30/01/2014, scaricabile dal sito Internet di questa ASST;
- Codice comportamentale aziendale scaricabile dal sito Internet di questa ASST;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST PINI/CTO 2016-2018 scaricabile dal sito di questa azienda (Del. n. 28 del 01/02/2017).

Oggetto dell'appalto: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI NEGLI EDIFICI DELL'ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – PERIODO MESI DIECI

CIG: 7038114368

Luogo di esecuzione: sedi dell'ASST Pini/CTO c/o Piazza Cardinal Ferrari n. 1, via Isocrate n. 19 e via Bignami n. 1 (CTO) a Milano.

Durata: il contratto avrà una durata di **mesi 10** dalla data della sottoscrizione. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, a seguito di comunicazione via PEC con preavviso di **15 giorni**, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese e/o risarcimento danni, nel caso in cui venga attivata convezione ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti SpA) e di altra centrale di committenza.

Termine perentorio di ricezione delle offerte: entro e non oltre **19.05.2017 alle ore 12:00**.

Prestazioni oggetto dell'appalto: servizio di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento degli impianti elevatori e montascale al fine di garantire la piena efficienza degli impianti installati presso i presidi ospedalieri dell'ASST Pini/CTO.

CVP: 50750000-7 servizi di manutenzione di ascensori.

Data 1^ seduta pubblica: **22.05.2017 – a partire dalle ore 09:30** presso la U.O.C. Gestione Tecnico-Patrimoniale di Piazza Cardinal Andrea Ferrari n. 1 a Milano.



Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici),

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice della amministrazione digitale),

D.P.R. N. 207/2010 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici),

L.R. n. 14 del 19 maggio 1997 e s.m.i.,

L.R. Lombardia n. 33/2007 (in particolare art. 1, comma 6 relativo all'utilizzo della piattaforma SINTEL).

La presente procedura di gara negoziata è condotta in forma telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La procedura è svolta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione anche in forma elettronica, ai sensi dell'art. 40 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 2 - IMPORTO DEL SERVIZIO

L'importo a base d'asta per le prestazioni occorrenti all'espletamento del servizio di verifica e manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento degli impianti elevatori e montascale dell'ASST in oggetto, comprendente tutti gli interventi indicati nel presente capitolato tecnico, è di €88.400,00 (ottantottomilaquattrocento/00) comprensivo degli oneri della sicurezza e IVA esclusa.

Corrispettivo a base d'appalto			
	Sedi	Importo presunto	Importo complessivo
A	P.zza Cardinale Ferrari n. 1	€57.400,00	
B	Via Isocrate n. 19	€11.600,00	
C	Via Bignami n. 1	€18.600,00	
D	Totale importo a base d'asta		€87.600,00
E	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€800,00	
F=(D+E)	Totale		€88.400,00

Gli importi indicati comprendono i costi delle prestazioni indicate agli artt. 7 e 8 del CSA per tutta la durata dell'appalto. In caso di variazioni di impianti si applicherà l'art.12 del CSA.

ART. 3 - PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, ASST Pini/CTO, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma "Sintel", entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/05/2017 la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dalla Legge Regionale Regione Lombardia n. 33/2007 e s.m.i..

L'intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l'*e-Procurement* di Regione Lombardia, denominata "Sintel".



ART. 4 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'ASST Pini/CTO per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma "Sintel" entro il **termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 09.05.2017**.

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici del settore, nella sezione "Documentazione di gara" **entro il giorno 11.05.2017**.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate in piattaforma nella sezione "Documentazione di gara".

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei "Requisiti di ordine generale" (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e "Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale" (art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), gli operatori economici individuati all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

Nota bene:

I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E' vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

Nota bene:

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora



costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nota bene:

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- A. **Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale**, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da cui risulti che l'impresa svolge attività nel settore cui l'appalto si riferisce.

Nota bene:

Il concorrente appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

- B. Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: le cooperative devono, inoltre, essere iscritte all'apposito Albo Regionale.
- C. **Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale** i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure per l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come di seguito elencate:
- c.1 – condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9



ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- c.2 - sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- c.3 - I concorrenti devono dichiarare l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al precedente comma c. 1 relativamente ai seguenti soggetti (tramite più dichiarazioni), come da allegato 1 A:**
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Le dichiarazioni vanno prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nota bene:

L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

- c. 4 - presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle



contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Nota bene:

Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

- c. 5 - presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c.6 - trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c.7 - essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

Nota bene:

Le situazioni di cui ai punti c.5, c.6, e c.7 rilevano anche se riferite a un subappaltatore del concorrente nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.

- c.8 - esistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- c.9 - esistenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile con misure meno intrusive;
- c. 10 - essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. 11 - essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- c. 12 - aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

Nota bene:

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

- c. 13 - non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
- c. 14 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che



ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

INOLTRE il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, dichiara, assumendosene la piena responsabilità:

- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non aver riportato l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante apposita **dichiarazione sostitutiva** in conformità al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/2000.

I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:

- nei raggruppamenti temporanei di imprese - anche se non ancora formalmente costituiti - da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 7 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo da effettuarsi in ciascuna delle tre sedi dell'ASST indicate all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto, è obbligatorio e dovrà essere richiesto, con preavviso di almeno 24 ore, via PEC all'indirizzo: gare.tecnico@asst-pini-cto.it affinché venga effettuato in una delle seguenti date: 3 o 8 maggio 2017 alle ore 9:00 presso la sede di piazza Cardinal Ferrari 1, seguiranno i sopralluoghi nelle altre sedi.

I rappresentanti delle società che eseguiranno i sopralluoghi dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 9.15 per essere ammessi.

Il giorno 3 maggio verranno ammessi solo le prime 5 richieste di sopralluogo pervenute via pec.

I rappresentanti dei concorrenti interessati dovranno presentarsi muniti di:

- apposita delega del rappresentante legale o procuratore;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione ai sensi della Legge 445/2000 e s.m.i. di non trovarsi in stato di conflitti di interessi del codice di comportamento con la stazione appaltante e del patto di integrità regionale in materia di appalti pubblici;
- Allegato 6 – "DICHIARAZIONE AVVENUTO SOPRALLUOGO" relativo al sopralluogo da effettuarsi, già compilato.

Alla fine del sopralluogo l'Allegato 6" verrà controfirmato e dovrà essere compreso nei documenti obbligatori di gara.

ART. 8 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL'OFFERTA



L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all'ASST Pini/CTO in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

Al termine della predisposizione e della **sottoscrizione con firma digitale** di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'**Help Desk** al numero verde **800.116.738**.

ART. 9 - TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla ASST PINI/CTO attraverso **Sintel** entro il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19.05.2017** pena la **nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura**.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste **a pena di esclusione** dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano l'ASST e l'Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno **escluse** le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

ART. 10 - DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA



10.1 Documentazione amministrativa

La documentazione allegata all'offerta dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore, in conformità al D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta digitalmente da un procuratore, dovrà essere prodotta copia della procura.

1. "Allegato 1 – Dichiarazione di partecipazione" e "Allegato/i 1A – Dichiarazione da rendersi per ciascuno dei soggetti non firmatario dell'offerta" - Dichiarazione di partecipazione comprensiva della dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
2. "Allegato 2 - Dichiarazione di costituzione a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara da rendersi nel caso di RTI debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore di ogni impresa componente il raggruppamento" (oltre agli "Allegati 1 e 1A") in caso di partecipazione da parte di RTI nel quale dovrà essere riportata l'indicazione della composizione delle imprese raggruppate, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti nonché dichiarazione d'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come indicato dal modello allegato predisposto. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza;
3. "Allegato 3 - Dichiarazione di partecipazione di consorzi" (oltre agli "Allegati 1 e 1A") in caso di partecipazione da parte di Consorzi, nel quale dovrà essere riportata l'indicazione della composizione delle imprese a cui sarà demandata l'esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati, come indicato dal modello allegato predisposto;
4. "Allegato 4 - Dichiarazione da rendere in caso di Avvalimento" (oltre agli "Allegati 1 e 1A") da dichiarare da parte del soggetto "ausiliato" in caso di Avvalimento;
5. "Allegato 4A - Dichiarazione da rendere in caso di Avvalimento" (oltre agli "Allegati 1 e 1A") da dichiarare da parte del soggetto "ausiliario" in caso di Avvalimento;
6. "Allegato 5 - Dichiarazione di subappalto" firmato digitalmente, in caso di subappalto. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando le parti di servizio che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cui espressamente si rinvia;
7. "Allegato 6 - Dichiarazione avvenuto sopralluogo" per le tre sedi dell'ASST situate in P.zza Cardinal Ferrari n. 1, via Isocrate n. 19 e via Bignami n. 1 (CTO);
8. Copia scansata e firmata digitalmente dal legale rappresentante, della garanzia provvisoria firmata digitalmente dal garante, di **€1.752,00 pari al 2% dell'importo posto a base di gara, iva esclusa** sotto forma di cauzione o fidejussione a scelta dell'offerente.

La cauzione deve essere costituita ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:



- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'ASST si riserva la facoltà di richiedere nel corso della procedura il rinnovo della garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

Ai sensi del comma 7 del precitato art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione *social accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

L'offerta dovrà essere corredata inoltre dell'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro



capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

La **fideiussione** dovrà essere inserita/allegata a Sistema in originale rilasciata in formato elettronico. In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

Tutte le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. devono essere firmate digitalmente.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso di firma digitale, la dichiarazione dovrà riportare firma autografa dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando la/e copia/e scansita/e e firmata/e del documento d'identità in corso di validità del/dei soggetto/i dichiarante/i.

10.2 Documentazione economica

L'Allegato 7 – "OFFERTA ECONOMICA", a pena di esclusione, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

Nell'offerta economica devono essere **tassativamente** indicati i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso. L'offerta avrà validità **per 180 giorni** dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione.

Non è consentito proporre offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista economico.

Nell'apposito campo della piattaforma Sintel, il concorrente dovrà allegare in formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, una cartella contenente l'"Offerta economica" (Allegato 7).

La dichiarazione di cui all'Allegato 7, dovrà essere resa in marca da bollo da €.16,00.

Qualora l'offerta, inserita in cifre nell'apposito campo durante la fase "invio offerta", sia discordante rispetto a quella inserita nel campo "IMPORTO OFFERTO PER MESI DIECI comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 800,00 IVA ESCLUSA", la piattaforma Sintel considererà valida l'offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base a tale valore.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'offerta, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille e non superiore all'uno per cento dell'importo a base di gara e comunque non superiore a €.5.000. In tal caso, la stazione appaltante assegna un termine massimo di tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione, nello stesso termine di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei requisiti prescritti, accertato a seguito di avvenuta/omessa regolarizzazione, determinerà l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



ART. 12 - AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) e c).

La ASST si riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici offerenti, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se questi appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

In tal caso verrà applicato l'art. 97 commi 4,5,6 del D.LGS 50/2016 e s.m.i..

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora la stessa sia ritenuta congrua. In caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio nella medesima seduta pubblica.

ART. 13 - SEDUTE DI GARA

La gara si svolgerà presso la sede dell'ASST Pini/CTO, Piazza Cardinal Ferrari n. 1 – 20122 Milano, con le seguenti modalità:

PRIMA FASE: il giorno **22.05.2017 alle ore 9:30** il RUP in seduta pubblica, presso l'U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, procederà all'apertura delle buste telematiche "requisiti amministrativi" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa, e l'ammissione alle fasi successive di gara delle ditte offerenti, la cui documentazione risulti completa e conforme a quanto previsto nel presente disciplinare.

Delle risultanze della seduta verrà redatto verbale pubblico.

SECONDA FASE: in data da comunicarsi con 48 ore di preavviso, in seduta pubblica il RUP provvederà alla lettura dell'elenco delle Ditte ammesse alla fase successiva relativa all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica, e successivamente all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite la funzione di "Sintel" "comunicazioni della procedura".

Delle suddette operazioni verrà redatto verbale e data evidenza a sistema. L'aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai tutti i partecipanti tramite la funzione di "Sintel" "comunicazioni della procedura".

PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI: alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da essi delegate munite di delega/procura e di copia del documento di identità.

È obbligatorio il documento di riconoscimento in corso di validità e la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del codice etico di comportamento della ASST e del patto di integrità.

ART. 14 - ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA

La ASST Pini/CTO si riserva la facoltà insindacabile di:

- non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
- sospendere temporaneamente la procedura, con tempestivo avviso alle ditte concorrenti;



→ di non procedere all'affidamento del servizio per mutamenti di carattere organizzativo, e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta.

Nel caso in cui questa ASST ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La partecipazione alla presente procedura attraverso l'istituto dell'avvalimento è consentita ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 15 - RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE

La ASST Pini/CTO si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti casi:

- a) nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di ARCA Regione Lombardia o di altra centrale di committenza, oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo *ex Legge 89/2014* di conversione del D.L. 66/2014, in atti di natura cogente.

Nel caso in cui al punto b), alla ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento.

Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione.

nel caso in cui venga attivata convezione ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti SpA) e di altra centrale di committenza.

ART. 16 - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione (IVA esclusa), che sarà prestata a norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

Alla garanzia fidejussoria definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva resta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme che l'ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l'Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d'arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato ed evidenziato nel presente articolo, si rinvia a quanto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..



ART. 17 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire o fare eseguire da personale qualificato di propria fiducia, in qualunque momento, prima, dopo o durante l'esecuzione del servizio, verifiche atte ad evidenziare la rispondenza del servizio fornito ai requisiti previsti dal capitolato tecnico e dagli atti di gara tutti, ivi compresa la rispondenza alla documentazione tecnica prodotta dall'Aggiudicatario.

ART. 18 - SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Amministrazione si riserva di applicare all'aggiudicatario penali per ogni infrazione degli obblighi contrattuali e per ogni operazione non effettuata o non correttamente eseguita così come meglio illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'Impresa aggiudicataria, entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione via PEC (posta elettronica certificata) di **contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte** non siano ritenute accettabili, la U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale provvederà all'applicazione della penale, secondo i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell'eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare.

In ogni caso, l'ASST potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. In tale ipotesi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

ART. 19 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute e gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di effettuazione del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'ASST si riserva di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l'obbligo della ditta affidataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito, le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile *"Della risoluzione del contratto"* e ad ogni altra legislazione vigente di settore.

ART. 20 - TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

L'Aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e, in caso di cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi, in materia salariale, previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro.

I suddetti obblighi vincoleranno esclusivamente l'impresa, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa o dalle strutture e alle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Azienda acquisirà con cadenza trimestrale i DURC, a comprova che l'Aggiudicatario abbia adempiuto ai suddetti obblighi, ai sensi delle norme vigenti (L. 266/2002, D.Lgs. 276/2003).

In caso di mancato adempimento a tali obblighi, l'ASST non potrà procedere al pagamento di quanto



spettante all'Aggiudicatario, come previsto dalla suddetta normativa, senza che questi possa pretendere risarcimento alcuno.

Dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'ASST si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute dei lavoratori per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

L'ASST fornirà dettagliate informazioni sugli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa aggiudicataria si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all'appalto.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, non oltre trenta giorni dall'aggiudicazione della gara, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'ASST si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento qualora lo ritenga inadeguato.

L'ASST si riserva di verificare in ogni momento che lo svolgimento dell'appalto, avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Saranno a carico dell'Aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che dovessero rendersi necessari per l'ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento del servizio.

Ferme restando le responsabilità dell'Appaltatore in ordine alla sicurezza, l'ASST ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore e dal capitolato tecnico.

ART. 21 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell' art. 25 Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1 del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'Allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del SdI, mentre l'Allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.



La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244").

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.

Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST PINI/CTO, dovranno fare riferimento ai seguenti: Codici Univoco Ufficio così come censito su www.indicepa.gov.it.

Codice Univoco Ufficio F9R7T2; nome dell'ufficio: 971-uff_ Fattelet-Pini, Codice iPA asstgp, Partita Iva: 09320530968.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge 25/06/2014 n. 89), al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in particolare:

- data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
- data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;

in generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica (ex DGR n. X/2303 dell'01/08/2014), l'ASST si impegna a pagare tutti i fornitori (associati e non) che invieranno fatture elettroniche secondo gli standard sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, per tutto il periodo di vigenza della sperimentazione. Come previsto dall'art. 3 della DGR, resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.

Tracciabilità dei flussi finanziari: ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.



Modalità di fatturazione: i pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti.

Poiché l'ASST è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.

ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne i principi regolanti l'esecuzione del contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si precisa che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione del contratto. Le spese di bollo, registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria.

ART. 23 – SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e deve essere autorizzato dalla stazione appaltante a fronte di istanza da parte dell'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 25 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'ASST, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l'ASST nel caso di eventuale inadempimento dell'affidatario.

ART. 26 - ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR 1299 DEL 30/01/2014 e Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Pin/CTO 2016-2018 approvato, scaricabile dal sito di questa azienda.

L'Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:

- del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30/01/2014;
- del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Pini/CTO 2016-2018 approvato con delibera n. 28 del 01/02/2017.

Il Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30/01/2014 è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a imprimere i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle



procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2, art. 1 del Patto d'integrità in materiale di contratti pubblici regionali.

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione della ASST, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per definire strategie di prevenzione dell'illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzia un malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa (c.d. *maladministration*).

I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-pini-cto.it

ART. 27 – RECESSO

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell'attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l'effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto;
- altre modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto;
- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto, qualora la ditta aggiudicataria non accetti di adeguare i prezzi.

Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l'Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l'Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;



- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE

L'ASST in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

ART. 29 - INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N. 196

Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto.

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 11-17, 31-36. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.lgs. 196/2003.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI

La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti/procuratori dell'impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'ASST effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

ART. 31 - CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, foro competente per l'ASST Pini/CTO è il foro di



MILANO.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario l'ASST potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.

ART. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII

Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Disciplinare di gara e relativi allegati, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di appalti pubblici nonché al Codice Civile.

ART. 33 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutta la documentazione di gara è a disposizione delle ditte interessate all'indirizzo internet www.centraleacquisti.regione.lombardia.it ed anche replicata sul sito aziendale www.asst-pini-cto.it nella sezione "Bandi, gare e appalti".

E' onere delle ditte interessate tenere monitorati i siti suddetti con ripetuta frequenza per acquisire detta documentazione, nonché tutte le eventuali informazioni complementari o precisazioni che ivi saranno altresì pubblicate.

Altre notizie: la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto non potrà costituire titolo, per nessuna delle imprese concorrenti, a pretendere compensi o indennizzi di sorta.

Responsabile del procedimento: ING. MASSIMILIANO AGISTRI – Dirigente U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale

Elenco allegati:

- Allegato 1 - Dichiarazione di partecipazione
- Allegato 1A - Dichiarazione da rendersi per ciascuno dei soggetti non firmatari dell'offerta
- Allegato 2 - Costituzione RTI
- Allegato 3 - Dichiarazione da rendersi nel caso di consorzio
- Allegato 4 - Avvalimento (dichiarazione dell'ausiliato)
- Allegato 4A - Avvalimento (dichiarazione dell'ausiliario)
- Allegato 5 - Subappalto
- Allegato 6 - Sopralluogo
- Allegato 7 - Offerta economica
- Allegato 8 - Elenco e caratteristiche impianti

IL RUP

UOC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Ing. Massimiliano Agistri